

## **Regolamento Affidamento Familiare**

### **Art. 1 Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la gestione, l'erogazione e l'accesso all'affidamento familiare rivolto ai minori residenti e alle loro famiglie qualora a fronte di un Progetto Quadro di Cura e Protezione (da qui in poi indicato come Progetto Quadro) o del verificarsi di una situazione di emergenza, venga deciso dai servizi sociali istituzionalmente competenti, una separazione temporanea dalla famiglia, o ai minori non residenti e/o stranieri non accompagnati ai sensi del seguente quadro normativo:

L. 4 maggio 1983, n.184 "Diritto del minore ad una famiglia" e successive modificazioni di cui alla legge 28 marzo 2001 n. 149.

L. 28 agosto 1997, n. 285 che detta gli orientamenti per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza

D.L.18 agosto 1998 n.286: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

L. 26 agosto 2002 n.189: "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo"

L. 8 novembre 2000, n.328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e successivo Decreto del Presidente della Repubblica del 3.5.2001 n. 158 che ne definisce gli indirizzi strategici e generali

Regolamento regionale n.8 del 1984 art.2 comma 7 che stabilisce i criteri di contribuzione alle famiglie affidatarie

Delibera di Giunta Regionale n.1855/2006; "Costituzione dei Centri per l'Affido e la Solidarietà Familiare" Linee Guida 2008 per i Servizi Sociali e Socio-Sanitari: la cura e la segnalazione approvate con deliberazione di Giunta Regionale n.569 dell'11.03.08

Delibera di Giunta Regionale n.2416 dell'8.08.2008 "Linee di indirizzo per lo sviluppo dei servizi di protezione e tutela del minore"

Linee Guida 2008 per i Servizi Sociali e Socio-Sanitari: l'Affido Familiare in Veneto approvate con deliberazione di Giunta Regionale n.3791 del 2.12.2008

### **Art. 2 Finalità e obiettivi dell'affidamento familiare**

Con l'affidamento familiare si intende perseguire la finalità di garantire al minore il diritto di crescere all'interno di un nucleo familiare in grado di assicurargli uno sviluppo psicofisico e relazionale adeguato e conforme a quanto prevede, in tema di diritti dei minori, la Convenzione ONU di New York del 1989, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura.

Nel contempo ci si prefigge di recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque la rielaborazione della propria esperienza familiare.

E' da intendersi anche come un'azione di solidarietà da parte della comunità sociale nei confronti di un bambino o di un ragazzo momentaneamente privo di un ambiente idoneo alla sua corretta evoluzione.

### **Art. 3 Destinatari**

- Minori che si trovano in situazione di grave disagio e/o rischio evolutivo per i quali si è decisa una separazione temporanea dalla famiglia;
- minori le cui famiglie presentino gravi carenze nell'esercizio delle competenze genitoriali sul piano educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale per i quali si è decisa una separazione temporanea dalla famiglia;
- minori stranieri non accompagnati privi della presenza e del sostegno della propria famiglia d'origine e/o di altra famiglia in grado di prendersene cura.
- ragazzi/e oltre il 18° anno di età e comunque non oltre il 21°, che per situazioni particolari motivate nel Progetto Quadro redatto dal servizio sociale istituzionalmente competente, necessitano di proseguire l'esperienza nella famiglia affidataria

## Art. 4

### I soggetti affidatari

Gli affidatari possono essere come previsto dalla vigente normativa, coppie con figli, coppie senza figlie e persone singole.

Nei casi in cui non siano disponibili, nemmeno a seguito della consultazione delle Associazioni di famiglie affidatarie, soggetti affidatari adeguati ai bisogni del minore, si farà ricorso ad altri strumenti atti alla realizzazione della separazione temporanea del minore dalla famiglia di origine.

## Art. 5

### Tipologie di affidamento familiare

L'intervento di affidamento familiare secondo la normativa vigente può essere:

#### 5.1 Secondo lo status giuridico:

**consensuale**, disposto dall'Ente Locale in attuazione dell'art. 4 della legge 184/83 e sue modifiche previste dalla Legge 149/ 2001, previo consenso dei genitori o del tutore. Il provvedimento di affidamento familiare, qualora il minore non sia affidato a parente entro il IV° grado, viene sempre inviato per la ratifica al Giudice Tutelare;

**giudiziale**, disposto in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni che si avvale dei servizi sociali dell'Ente Locale per la sua attuazione e vigilanza.

#### 5.2 Secondo le tipologie di collocazione:

**eterofamiliare**: quando il minore viene collocato al di fuori della sua famiglia d'origine

**intrafamiliare**: quando il minore viene collocato presso parenti entro il 4° grado.

#### 5.3 Secondo il tempo di durata:

- **residenziale**: quando il minore vive stabilmente con gli affidatari
- **diurno**: quando il minore trascorre solo parte della giornata con gli affidatari e la sera torna nella sua famiglia
- **a tempo parziale**: quando il minore trascorre solo un periodo definito con gli affidatari.
- **di emergenza/ponte**: quando il minore viene collocato in via d'urgenza in una famiglia affidataria il tempo necessario per predisporre un Progetto Quadro di Cura e Protezione

La legge prevede che l'affidamento familiare abbia una durata di 24 mesi prorogabili di altri 24 nel caso in cui il Progetto Quadro lo preveda.

I Progetti Quadro all'interno dei quali si disponga un affido familiare che necessita di una proroga di altri 24 mesi, devono essere oggetto di periodiche verifiche, soprattutto per quanto riguarda i termini del ricongiungimento/riunificazione familiare.

## Art. 6

### Funzioni e compiti dei Servizi coinvolti nel progetto di affidamento familiare

#### 6.1 Funzioni e compiti dei Servizi sociali istituzionalmente competenti

a. Elaborazione, predisposizione e attuazione del Progetto Quadro del minore.

b. Nei casi previsti dalle Linee Guida per il funzionamento del Gruppo di Lavoro Interistituzionale (GdL) approvate dalla CDS l'11 luglio 2008 e allegate al regolamento UVMD Area Minori, il Progetto Quadro del minore va co-costruito e attuato all'interno del gruppo interistituzionale Comune – A.Ulss12.

c. Realizzazione, a fronte della decisione assunta all'interno del Progetto Quadro, di separare temporaneamente il minore dalla famiglia e di avvalersi dello strumento dell'affido familiare, di:

1. una valutazione riguardo alla possibilità per il bambino e la sua famiglia di avvantaggiarsi dell'inserimento temporaneo del minore in un'altra famiglia
2. una valutazione rispetto al recupero delle capacità genitoriali
3. una valutazione circa la capacità del bambino di fruire al meglio dell'inserimento in una famiglia affidataria da effettuare attraverso i servizi dell'A.Ulss nel caso di Progetti Quadro che necessitano di interventi integrati a livello socio-sanitario.

d. Predisposizione di un progetto di aiuto e sostegno alla famiglia di origine affinché si creino le condizioni che favoriscano il miglior livello possibile di riunificazione familiare. E' anche compito dei Servizi sociali istituzionalmente competenti assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia d'origine.

e. Richiesta al CASF, qualora vi sia la necessità di collocare il minore in ambito etero familiare, di individuare la risorsa familiare più idonea per il minore. Viene quindi compilata una scheda predisposta dal CASF per accedere alla Banca risorse e avviare la fase di lavoro che porta all'abbinamento tra il minore e la famiglia affidataria.

- f. Individuazione, in collaborazione con il CASF, della famiglia affidataria ritenuta adeguata per l'intervento di affido familiare.
- g. Valutazione, in caso di affido intrafamiliare richiesto dal Tribunale per i Minorenni, dell'adeguatezza dei parenti indicati, anche in collaborazione con il CASF.
- h. Comunicazione al CASF, qualora si sia collocato un minore in ambito intrafamiliare, dell'avvenuto affido al fine di tenere aggiornata la Banca dati cittadina dei minori in affidamento familiare e di fornire alla famiglia affidataria il più adeguato sostegno.
- i. Predisposizione, in collaborazione con il CASF e la famiglia affidataria, del Progetto Educativo Individuale (da qui in poi indicato come PEI) che è parte integrante del Progetto Quadro.
- l. Monitoraggio periodico dell'andamento del Progetto Quadro e quindi dell'intervento di affido familiare in relazione agli obiettivi previsti nel progetto stesso e nel PEI, in collaborazione con il CASF e con gli altri servizi coinvolti nella gestione del Progetto Quadro.
- m. Erogazione del contributo economico a sostegno dell'affidamento unitamente al supporto, se necessario, all'affidatario nelle procedure istituzionali e/o burocratiche relative ai rapporti con l'istituzione scolastica e l'autorità sanitaria.
- n. Sensibilizzazione della cittadinanza a livello locale sui temi dell'affido e della solidarietà familiare, anche avvalendosi della collaborazione, attraverso modalità diverse, di associazioni, cooperative e altre forme aggregative di cittadini.
- o. Compilazione, per la parte di propria competenza, delle Schede Regionali semestrali e/o di altri documenti forniti dal CASF, necessari ad accedere ai finanziamenti regionali e/o statali.

## **6.2 Funzioni e compiti del Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare (CASF)**

- a. Progettazione e realizzazione di iniziative cittadine atte a promuovere nella comunità sociale una cultura dell'accoglienza e della solidarietà familiare, anche avvalendosi della collaborazione, attraverso diverse modalità, di associazioni, cooperative e altre forme aggregative di cittadini.
- b. Progettazione e organizzazione di percorsi di formazione grupppale per le famiglie ed i singoli che esprimono un interesse alla tematica dell'affido familiare.
- c. Realizzazione di percorsi di conoscenza e valutazione delle famiglie e dei singoli disponibili all'accoglienza di un minore nel proprio ambito familiare.
- d. Collaborazione con i Servizi sociali istituzionalmente competenti per la valutazione dei parenti indicati dal Tribunale per i Minorenni nei casi di affido intrafamiliare.
- e. Organizzazione e gestione di una Banca Dati delle persone idonee all'affido familiare, delle persone con affidi familiari in atto e dei minori in affido, necessaria sia per la gestione operativa dell'intervento che per la gestione dei rapporti e delle comunicazioni con i diversi organismi dell'Amministrazione comunale e/o di altre Amministrazioni.
- f. Organizzazione e gestione di percorsi diretti al sostegno dei nuclei e dei singoli nella fase "dell'attesa".
- g. Individuazione, in collaborazione con i Servizi sociali istituzionalmente competenti, della famiglia affidataria ritenuta adeguata per l'intervento di affido e collaborazione alla realizzazione dell'abbinamento tra famiglia affidataria e minore.
- h. Predisposizione, in collaborazione con i Servizi sociali istituzionalmente competenti e la famiglia affidataria, del PEI e realizzazione del monitoraggio dello stesso.
- i. Sostegno individualizzato e grupppale della famiglia affidataria sia eterofamiliare che parentale e monitoraggio, di concerto, con tutti gli operatori coinvolti nel Progetto Quadro, dell'intervento di affido familiare.
- l. Compilazione, per la parte di propria competenza, delle Schede Regionali semestrali e/o di altri documenti necessari ad accedere ai finanziamenti regionali e/o statali, e invio agli organi preposti.

## **Art. 7**

## **Diritti e doveri delle famiglie d'origine e affidatarie**

### **7.1 Famiglia d'origine**

- **Diritti**

- a. conoscere le finalità generali dell'affido familiare, le informazioni essenziali relative alla famiglia affidataria, le modalità di mantenimento del rapporto con il figlio oltre che, laddove sia ritenuto opportuno, fare conoscenza della famiglia affidataria;
- b. mantenere significativi rapporti con il bambino;
- c. usufruire del sostegno e degli interventi dei Servizi Sociali istituzionalmente competenti e di altri Servizi specialistici;
- d. scegliere l'indirizzo scolastico, la conseguente iscrizione ed essere informati dell'andamento scolastico del figlio;
- e. essere informati e decidere eventuali trattamenti chirurgico-sanitari;
- f. concedere il consenso all'espatrio.

- **Doveri**

- a. rispettare gli accordi, in caso di affidamento consensuale, e/o le prescrizioni dettate dal Tribunale per i Minorenni, in caso di affidamento giudiziale;
- b. realizzare il programma stabilito dagli operatori per favorire il superamento degli elementi di pregiudizio e di disagio e favorire il ricongiungimento con i propri figli nei tempi concordati;
- c. contribuire, in base alle proprie possibilità, alle spese del figlio;
- d. rispettare la privacy e la riservatezza della famiglia affidataria.

### **7.2 Famiglia affidataria**

- **Diritti**

- a. essere informati circa la situazione del minore che accoglieranno e il progetto che lo riguarda;
- b. concorrere alla predisposizione del PEI;
- c. usufruire del sostegno psico-sociale degli operatori del Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare;
- d. mantenere gli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e l'autorità sanitaria anche, se necessario, con il supporto per le procedure istituzionali e/o burocratiche, dei servizi istituzionalmente competenti;
- e. essere tutelati nella propria sfera di riservatezza e nel rispetto della propria privacy;
- f. ricevere un contributo economico mensile;
- g. beneficiare della normativa a favore dei lavoratori dipendenti.

- **Doveri**

- a. provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore affidato nel rispetto della sua identità culturale, sociale e religiosa;
- b. mantenere, in collaborazione con gli operatori dell'ente Locale, significativi rapporti con la famiglia d'origine del minore, tenendo conto di eventuali prescrizioni dei Servizi o dell'Autorità Giudiziaria;
- c. collaborare con gli operatori del Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare e contribuire alla costruzione del PEI;
- d. assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido, con particolare riguardo alle condizioni affettive, fisiche ed intellettive, favorendo la socializzazione ed i rapporti con i suoi contesti di vita;
- e. assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore in affido e della sua famiglia.

## **Art. 8**

### **Accesso alla risorsa di affidamento familiare**

I servizi sociali istituzionalmente competenti inviano la richiesta di nucleo familiare affidatario anche monocomponente al Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare su modulo appositamente predisposto. La richiesta deve avere i seguenti requisiti:

- a) il Progetto Quadro che prevede la separazione del minore dal suo nucleo familiare. Progetto che nei casi previsti dalle Linee Guida per il funzionamento del Gruppo di Lavoro Interistituzionale (GdL) approvate dalla CDS l'11 luglio 2008, va co-costruito da un gruppo di lavoro interistituzionale;
- b) la valutazione delle competenze genitoriali e una prognosi sulla recuperabilità della famiglia d'origine;
- c) una valutazione sulla capacità del minore di fruire al meglio dell'inserimento in una famiglia affidataria.

## **Art. 9**

### **Contributo economico e assicurazione**

**8.1** La famiglia affidataria che accoglie un minore ha diritto a ricevere un contributo economico mensile, indipendentemente dalle condizioni economiche, per sostenere le spese di mantenimento.

**8.2.** Il contributo economico per gli affidi residenziali viene erogato mensilmente secondo i seguenti criteri con le modalità stabilite dal regolamento Regionale n.8/1984 art. 2 comma 7:

- a. l'importo economico per l'affido eterofamiliare viene stabilito, di anno in anno, dalla Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza, in riferimento all'importo base massimo pari alla pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti;
- b. l'importo economico per l'affido intrafamiliare viene decurtato del 20% rispetto all'importo stabilito annualmente per l'affido eterofamiliare dalla Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza, tranne nei casi in cui, in seguito a valutazione multidimensionale della situazione socioeconomica dei familiari, il servizio sociale non ritenga, al fine di assicurare al minore pari opportunità, di applicare l'importo intero;
- c. l'importo economico per ciascun minore in affido familiare viene erogato per quota intera;
- d. per i minori in affido familiare che frequentano la scuola media superiore con certificato di iscrizione/frequenza viene erogata una integrazione per i 9 mesi scolastici pari a €96,00.= mensili da riadeguare annualmente, a cura della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza, secondo l'indice Istat;
- e. per i minori in affido familiare con disabilità certificata il contributo economico viene integrato di €96,00.= mensili su base annua da riadeguare annualmente, a cura della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza, secondo l'indice Istat;
- f. il contributo economico erogato viene diminuito dell'importo pari agli assegni familiari, agli assegni assistenziali, ai trattamenti previdenziali e/o altro reddito relativo al minore in affido, di cui l'affidatario detenga la disponibilità

**8.3** Il contributo economico per gli affidi diurni viene erogato mensilmente, secondo i seguenti parametri da riadeguare di anno in anno a cura della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza, in base all'indice Istat:

- a. affidi della durata di 15 ore settimanali €100,00 mensili
- b. affidi della durata di 25 ore settimanali €168,00 mensili
- c. affidi della durata di 40 ore settimanali €270,00 mensili

**8.4** L'Amministrazione Comunale stipula per ogni minore in affidamento familiare, una polizza assicurativa, tramite la quale lo stesso è garantito dagli incidenti e dai danni che gli sopravvengano o che egli stesso provochi.

## **Articolo 10**

### **Conclusione dell'affidamento familiare**

L'affidamento familiare si conclude al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la necessità, a giudizio dell'Autorità che lo ha disposto o alla scadenza prevista nel Progetto Quadro, nel rispetto della situazione e nell'interesse preminente del minore.

Nel prevedere la conclusione dell'affidamento familiare il Progetto Quadro deve stabilire i termini e i modi della riunificazione con la famiglia di origine, l'inserimento in nuova famiglia o il percorso di autonomia per il minore.

L'affidamento familiare può concludersi anticipatamente per il sopraggiungere di condizioni impreviste che rendono necessario un collocamento diverso per il minore. In questo caso il minore, la famiglia affidataria e la famiglia d'origine vanno adeguatamente preparate.